CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0004438 - Uscita - 02/08/2022 - 10:17

Deliberazione n. *118/2022/PRSE/Enego (VI)*

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 6 aprile 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario relatore
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000118 - 01/08/2022 - 14:35

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*" concorrendo "*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno*" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto

fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esisti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 *bis* D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria ("*irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti*", art. 148 *bis*, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"*attuazione dei programmi di spesa*" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per "*la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime ("*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*"), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "*anche in prospettiva*" (art. 148 *bis*, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva deliberato in merito al Comune di Enego nei termini seguenti.

RENDICONTO 2015 e BP 2016-2018: Deliberazione nr. 279/PRSP/2019 con cui la Sezione aveva evidenziato criticità e formulato raccomandazioni in merito a: 1) tardiva approvazione del rendiconto; 2) aggiornamento degli inventari; 3) incongruenze del FPV; 4) opportunità di accantonamento fondo contenziosi; 5) monitoraggio FCDE; 6) predisposizione di cronoprogrammi; 7) efficienza recupero evasione tributaria e gestione

residui; 8) patto stabilità stante mancata costituzione FCDE in sede di preventivo; 9) mancata costituzione fondo contrattazione integrativa – 10) Organismi Partecipati. Inoltre, in relazione alle numerose criticità riscontrate ed alle irrituali riapprovazioni del rendiconto, il magistrato istruttore, in sede di esame della documentazione inerente all'esercizio 2016, aveva svolto apposita audizione con i rappresentanti dell'ente, tenutasi in data 17 dicembre 2019.

RENDICONTO 2016-2017-2018 e BP 2017/2019 e 2018/2020: Deliberazione n. 106/2020/PRSP con cui la Sezione: 1) accertava l'avvenuta effettuazione di assunzioni in violazione del divieto di cui all'art. 9, comma 1 *quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, come analiticamente descritte nella parte motivazionale; 2) rilevava le gravi carenze sotto il profilo programmatorio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, concretizzatesi, tra l'altro, nella tardiva approvazione dei rendiconti per ognuno dei tre esercizi presi in considerazione, nella irrituale e plurima riapprovazione del rendiconto per l'esercizio 2016, nella irrituale riapprovazione del rendiconto per l'esercizio 2017, nella gestione in esercizio provvisorio, nel mancato rispetto dei termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione, nella persistente mancanza dei cronoprogrammi di spesa e negli errori di compilazione dei dati come analiticamente esposti nella premessa in fatto, raccomandando all'ente ogni sforzo organizzativo e gestionale finalizzato al rispetto della disciplina normativa inerente al ciclo di bilancio ed alla rappresentazione veritiera, corretta ed attendibile dei dati contabili, riservandosi sul punto ogni eventuale approfondimento istruttorio; 3) accertava la violazione del saldo di finanza pubblica nell'esercizio 2017 e lo squilibrio di bilancio a Rendiconto 2017, e per l'effetto raccomandava all'ente di modulare la propria gestione finanziaria nel senso di garantire, in una visione prospettica, il mantenimento dell'equilibrio di bilancio e l'effettività del risultato di amministrazione; 4) rilevava la mancata costituzione del fondo delle risorse per la contrattazione integrativa; 5) rilevava che l'indicatore della tempestività dei pagamenti nel 2016 aveva assunto il valore di 46,99, nel 2017 aveva assunto il valore di 29,40 e nel 2018 il valore di 41,07, ed invitava pertanto l'Ente a procedere senza indugio agli adempimenti previsti dalla legge in materia, attuando tutte le misure necessarie; 6) ordinava al Sindaco ed all'Organo di revisione di inviare a questa Sezione, entro sei mesi dal deposito della deliberazione, una dettagliata relazione illustrativa in merito all'evoluzione delle criticità ivi segnalate ed in particolare rispetto all'aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa ed alla costituzione del fondo delle risorse per la contrattazione integrativa;

In esito alle criticità accertate con Delibera 106/2020/PRSP, l'Ente ha ragguagliato la Sezione nei seguenti e schematici termini. **Evoluzione cronoprogrammi di spesa opere pubbliche**: con disposizioni del Segretario Comunale sono state fornite precise direttive all'Ufficio Tecnico preordinate al costante coordinamento e monitoraggio sulla programmazione e gestione delle opere pubbliche tra Uffici (Tecnico e Economico Finanziario). **Divieto di assunzione per gli es. 2017-2018-2019:** vengono richiamate le motivazioni già formulate in sede di istruttoria con nota di risposta prot. 5502/2020 circa la grave situazione patita dall'Ente nel settore organico. Nei periodi interessati si sono alternate varie figure nelle risorse umane con conseguenti disguidi. Inoltre, la carenza di competenza professionale in alcune figure ha imposto il ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione. **Violazione Saldo di finanza pubblica 2017 e squilibrio di**

bilancio rendiconto 2017: l'ente prende atto ed accetta tutte le argomentazioni poste nella delibera 106/2020 garantendo ogni azione positiva finalizzata al mantenimento degli equilibri e l'effettività del risultato di amministrazione, nel rispetto dei principi normativi indicati nella deliberazione. L'Ente sta pagando la sanzione per il mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2017. **Tempestività pagamenti**: l'indicatore è tornato alla normalità (anno 2020 = -2,33 – anno 2021= -5,09). **Contrattazione integrativa**: con determinazioni adottate negli anni 2020 e 2021 si è provveduto alla rideterminazione della parte fissa del fondo per le annualità comprese tra il 2010 ed il 2021. A causa del cambio del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, l'attività ha subito un rallentamento ed è ripresa nel 2022 con affidamento di incarico a ditta specializzata per la determinazione del limite salario accessorio 2016 di cui al D. Lgs. 75/2017. Per gli anni in questione il Fondo "*parte variabile*" non risulta essere stato costituito o è stato costituito in maniera non corretta. Si stanno eseguendo i conteggi e le verifiche per accertare la sussistenza di discrepanze tra quanto corrisposto e quanto dovuto; eventuali differenze accertate saranno oggetto di recupero o di conguaglio, nel rispetto del dato normativo.

APPROVAZIONE RENDICONTO 2019 E TEMPI TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP.

Il rendiconto per l'esercizio 2019 è stato approvato oltre i termini di legge, in data 29/09/2020. La trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta come "preconsuntivo" in data 19/06/2020, come "consuntivo" in data 30/09/2020, oltre i termini di legge.

In relazione al rispetto del divieto di assunzione nei periodi dell'inadempimento (dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020) previsto dall'art. 9 comma 1 quinquies, D.L. 24/6/2016 n. 113, conv. con l. n.160/2016, l'Ente ha fornito le seguenti informazioni. In merito ad un dipendente assunto in data 30/12/2019 per 3 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1 co. 557 della l. n. 311/2004, con delibera di Giunta n. 66 del 09/07/2020 è stato aumentato tale rapporto già in essere di ulteriori 3 ore settimanali. Con delibera di Giunta n. 82 del 06/08/2020 è stata stipulata una convezione con il Comune di Valbrenta per 6 ore settimanali.

L'Ente ha precisato, altresì, che "*il provvedimento del 9 luglio 2020 è riferito a un aumento di 3 ore, rispetto alle 3 originarie di incarico per necessità importanti, mentre la delibera n. 82 del 06/08/2020 ha modificato il rapporto con il dipendente trasformandolo ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali del 22 gennaio 2004 attraverso una convenzione con il Comune di Valbrenta per ulteriori 6 ore necessarie da rimborsare al Comune di Valbrenta"*.

La Sezione richiama all'amministrazione comunale le implicazioni rivenienti dall'art. 9, comma 1, *quinquies*, D. L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. con L. n. 160/2016, in materia di divieto di assunzione, raccomandando per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore.

RISULTATO DI COMPETENZA - EQUILIBRI DI BILANCIO - EQUILIBRIO

COMPLESSIVO - ESERCIZIO 2019

L'impostazione del bilancio di previsione 2019-2021 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 D. Lgs. 267/2000 ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018. Il rendiconto 2019 è stato approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 29/09/2020 con i seguenti risultati:

	2019
Risultato di competenza di parte Corrente[1] (O1=G+H+I-L+M)	88.353,58
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	2.473.820,93
Risultato di competenza (**W/1** = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	2.562.174,51
Equilibrio di bilancio (w/2)	2.534.605,00
Equilibrio complessivo (w/3)	2.586.798,51

[1] ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo, come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì conseguito l'equilibrio complessivo, ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019 (cd. 11° correttivo). Il risultato di competenza, inteso quale differenza tra accertamenti ed impegni di competenza, quindi al netto dell'eventuale avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, presenta un valore positivo pari a € 3.433.850,51. L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a rendiconto, avendo conseguito rispettivamente il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2019
Fondo cassa	3.780.139,46
Residui attivi	2.393.426,99
Residui passivi	2.090.875,68
FPV per spese correnti	38.024,58
FPV per spese in conto capitale	849.992,35
FPV per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione	**3.194.673,84**
Totale accantonamenti	330.329,05
Di cui: FCDE	252.031,29
Totale parte vincolata	38.721,12
Totale parte destinata agli investimenti	11.036,25
Totale parte libera	**2.814.587,42**

Rispetto all'esercizio precedente, il risultato contabile di amministrazione evidenzia un incremento significativo. Dalla documentazione esaminata (schemi Bdap – Prospetto

delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie) si osserva nell'annualità finanziaria 2019 un cospicuo aumento delle entrate relative ai titoli III (entrate extratributarie) e IV (entrate in conto capitale). Circa le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue. La quota accantonata è costituita dal *Fondo crediti di dubbia esigibilità* pari a € 252.031,29 (incidenza FCDE sui residui attivi titoli I e III risulta di c.a. il 43,37 %), dal fondo contenzioso pari a euro 70.000,00 e da altri accantonamenti pari a € 8.297,76 (*indennità fine mandato sindaco e rinnovi contrattuali)*; in relazione al FCDE, dalla relazione sulla gestione (pag. 9) emergerebbe che lo stesso sia stato quantificato secondo il metodo semplificato, valido fino all'esercizio 2018, ai sensi e per gli effetti dell' Allegato 4/2 D. Lgs. 2011/118 (Punto 3.3 – Allegato 4/2- D.Lgs. 118/2011 - Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria). L'accantonamento risulta, ad ogni modo, cospicuo, vista l'incidenza sui residui dei titoli I e III pari al 43 %. Inoltre, sempre nella relazione sulla gestione, viene precisato che *L'ente ha ritenuto di accantonare la somma pari al 100% delle poste ritenute di difficile esazione, come sotto riportato:*

capitolo	Codice di bilancio	denominazione	Importo Min.	Importo effettivo
170	1.01.01.51.001	TASSA SAMLTIMENTO RIFUITI SOLIDI URBANI	408,72	408,72
346	3.01.03.02.001	PROVENTI CAVA PER SPESE COREENTI E QUOTE CAPITALI MUTUI	102.934,26	102.934,26
111062	1.01.01.06.002	ACCERTAMENTI IMU	88.277,75	88.277,75
111511	1.01.01.51.001	TASSA SMALTIMENTO RIFUIT	49.558,84	49.558,84
111512	1.01.01.51.002	ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI	10.851,72	10.851,72
		totale	252.031,29	252.031,29

Viene, altresì, precisato che: "*per gli accertamenti TARI sono già state effettuate tutte le procedure di riscossione (inviate da parte della ditta Silimbani, poi divenuta Unisel, le ingiunzioni di pagamento e trasmesse ad Agenzia delle Entrate riscossioni gli accertamenti emessi e non pagati). Per gli accertamenti IMU 2013 si è provveduto a mettere a ruolo con relativa riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre sono in corso le procedure per l'invio delle ingiunzioni di pagamento ai contribuenti che non hanno provveduto ad effettuare i dovuti pagamenti comunicati loro a titolo di accertamenti IMU 2014*". Da una preliminare verifica nell'esercizio successivo (Parere Organo di revisione e relazione sulla gestione) il fondo risulta quantificato con il metodo "A" (analitico) secondo vigente normativa.

Il fondo perdite società partecipate è pari a zero in quanto viene dichiarato nel questionario che "*non ricorre la fattispecie*". Tuttavia, in senso condiviso dalla Sezione, il Revisore Unico ribadisce nel Parere al rendiconto l'opportunità di effettuare un accantonamento in relazione alla situazione di bilancio delle seguenti società: Montagna Vicentina Società Cooperativa: risultato d'esercizio pari a 0,00 e patrimonio netto pari a € 1.632,00 - Val Cismon Società Cooperativa Sociale: risultato d'esercizio negativo di € 39.318,00 per il secondo esercizio consecutivo (perdita di 79.977,00 nell'esercizio 2018). Dalla Deliberazione di C.C. di ricognizione periodica delle società partecipate risulta che è stata disposta la dismissione della partecipazione nell'anno 2019 della Cooperativa Val

Cismon Scs (quota di partecipazione 10,81%) non più ritenuta indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali.

CONCILIAZIONE TRA RISULTATO DI GESTIONE DI COMPETENZA E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA *	3.433.850,51
SALDO FPV	-871.676,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	28.273,52
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APLICATO	0,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	604.225,81
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	**3.194.673,84**

***saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019

La coincidenza quantitativa (nel caso di specie: euro 3.194.673,84) del risultato di amministrazione anche nel profilo di conciliazione di cui alla suddetta tabella, a fronte di componenti numeriche diverse dall'art. 186, comma 1, D. Lgs. 267/2000, costituisce riscontro legale privilegiato di siffatto risultato. Invero, il prospetto del risultato contabile di amministrazione viene quantificato partendo dal fondo cassa finale, aumentato delle attività (residui attivi finali complessivi derivanti dalla gestione dei residui e dai residui formatisi nell'esercizio di competenza) diminuito delle passività (residui passivi finali complessivi quindi derivanti dalla gestione dei residui e dalla gestione della competenza e FPV finale) (art. 186, comma 1, *cit.*). Pertanto, al fondo cassa finale vanno relazionate sul piano aritmetico (rispettivamente, in aumento e in diminuzione) le attività e passività intese come valori universali-globali. Diversamente, il prospetto della conciliazione tra risultato della gestione di competenza (cfr. artt. 227, comma 1, e 228, commi 1, 2, 3 e 4, D. Lgs. 267/2000) e risultato di amministrazione (cfr., in generale, art. 154, comma 2, D. Lgs. 267/2000; Min. Interno, Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, 18/11/2008, *Principio contabile n. 3, per gli enti locali, il rendiconto degli enti locali*, punto 59, 4 periodo) giunge alla medesima conseguenza numerica all'esito della sommatoria delle diverse/singole gestioni, quali la gestione di competenza pura (accertamenti di competenza - impegni di competenza), la gestione dei residui data dalla variazione dei residui, il saldo del Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito: FPV) (saldo tra FPV iniziale e FPV finale), l'applicazione o meno di avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente (art. 187, commi 2 -3 e 3 *quater*, D. Lgs. 267/2000; punto 8.11 – principio contabile applicato – allegato 4/2 D. Lgs. N. 118/2011). In conclusione, il primo prospetto contiene il risultato di amministrazione inteso come risultato finale di componenti globali (senza distinzione tra competenza e residui). Il secondo prospetto contiene la conciliazione tra risultato della gestione di competenza e risultato di amministrazione (cfr. *Questionari*, n 4, pg. 22, di cui alla Delib. 9/SEZAUT/2020/INPR) e rappresenta le singole gestioni che, interrelate nei termini che precedono, debbono portare al medesimo risultato numerico.

Più specificamente, nel primo prospetto (risultato di amministrazione), il risultato contabile di amministrazione è un saldo che esprime le risorse disponibili dell'ente in quel preciso istante. Trattasi di un margine, vale a dire una differenza in cui: 1) i minuendi

sono costituiti da risorse monetarie già disponibili (cassa) e risorse disponibili di diritto (residui attivi cioè crediti); 2) i sottraendi sono costituiti da obbligazioni passive esigibili (residui passivi) ovvero non esigibili ma perfezionate (fondo pluriennale vincolato). Se la differenza è positiva, emerge un avanzo, in caso contrario un disavanzo. Si osservi che, trattandosi di un saldo istantaneo (al 31/12), il margine espone entrate e spese non di periodo ma nella loro accezione sostanziale, in un determinato istante. Focalizzando l'attenzione su questo aspetto, se, come riferito, il risultato di amministrazione è un saldo istantaneo (al 31/12), è d'uopo interrogarsi su quale relazione intercorra tra il risultato di amministrazione e lo stesso saldo relativo all'esercizio precedente. Il secondo prospetto di conciliazione dimostra la connessione tra un risultato di amministrazione e quello dell'esercizio successivo o, se si preferisce, quello attuale con quello dell'esercizio precedente (cfr. Principio contabile n. 3, 1 e 4 periodo, *cit.*). La comprensione del sistema muove dagli elementi che compongono le entrate e le spese. Si osservi che, diversamente dal risultato di amministrazione che è un valore istantaneo, proprio perché si ricerca la connessione tra due unità temporali, i valori della conciliazione sono necessariamente intervallari ossia riferiti ad un periodo (l'esercizio) e all'insieme di tutte le operazioni (la gestione) in esso eseguite. Nel vigente sistema contabile, la gestione economico finanziaria si fonda sul postulato n. 16 della competenza (Allegato 1 al D. Lgs. N. 118/2011 – Principi generali – Postulato n. 16 "*Principio della competenza finanziaria*") che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Ne deriva, imprescindibilmente, che le entrate sono costituite dalle risorse di cui l'ente dispone di diritto, indipendentemente dalla avvenuta riscossione e, di contro, le spese sono costituite dalle obbligazioni passive perfezionate, indipendentemente dall'avvenuto pagamento. Per tale postulato, al fine di determinare un risultato di amministrazione in una certa e determinata unità temporale, è d'uopo muovere da quello precedente e sommare tutte le operazioni (attive e passive) avvenute nel corso dell'esercizio, comprese quelle degli esercizi precedenti non ancora contabilmente esaurite. Rileva la sequenza per cui entrate e spese possono essere nuove o pregresse ed entrambe riscosse o non riscosse. Sommate al precedente risultato di amministrazione, nel prospetto di conciliazione, devono restituire il nuovo risultato di amministrazione. Più in generale, mentre l'avanzo di amministrazione è il risultato della gestione finanziaria, l'avanzo di gestione esprime il risultato della gestione in termini economici (Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, 1 marzo 2007, n. 8).

Peraltro, l'art 162, comma 6 (cui va correlato l'Allegato 4/1, punti 9 e 10 e n.13.4 D. Lgs. 118/2011), detta una regola generale la cui eventuale violazione può essere sanata, una volta approvato il bilancio di previsione, nel corso dell'esercizio, ripianando la disfunzione contabile attraverso il rientro dallo squilibrio di parte corrente, in sede di conciliazione col risultato di amministrazione (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Veneto, nn. 179/2020/PRSP; 22/2021/PRSE; 23/2021/PRSE).

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2019	% (b/a)

	Accertamenti (a)	Riscossioni (b)	
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	349.436,52	125.586,90	35,94
Tit.1 competenza	959.749,75	854.500,00	89,03
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	192.527,71	79.575,37	41,33
Tit.3 competenza	1.117.759,69	978.707,27	87,27

La Sezione accerta l'esiguità di riscossione dei residui attivi dei titoli I e III, richiamando la corrispondente giurisprudenza costituzionale per cui "*la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poichè diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica*" (Corte cost., sent. n. 138/2013).

Gestione dei residui complessivi

La situazione nel corso del 2019 evidenzia un incremento dei residui complessivi rispetto all'esercizio precedente, in particolare dei passivi (residui attivi iniziali: € 2.110.211,85 residui attivi finali: € 2.393.426,99 - residui passivi iniziali: € 1.680.370,53- residui passivi finali: € 2.090.875,68). La Sezione richiama, in proposito, le implicazioni contabili dei residui passivi sul risultato di amministrazione (art. 186 D. Lgs. 267/2000). La percentuale di realizzo dei residui attivi complessivi risulta pari a c.a. il 12,98%, quella relativa ai residui di parte corrente pari a circa il 37,74%, infine quella relativa ai residui di parte capitale pari a circa il 3,53%, donde la ricorrenza della richiamata giurisprudenza costituzionale (sent. 138/2013). La percentuale di pagamento dei residui passivi complessivi risulta pari a circa il 26,81%, quella dei residui passivi di parte corrente pari a circa l'87,07% mentre quella dei residui passivi di parte capitale pari a circa il 16,90%.

Attività di recupero evasione tributaria

Dalla tabella di pag. 27 del questionario rendiconto 2019 si osservano accertamenti per recupero evasione IMU/TASI pari a € 80.630,80 e riscossioni pari a € 2.602,00, con una percentuale di realizzo di c.a. il 3,23%. L'Ente ha effettuato apposito accantonamento a FCDE.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	3.780.139,46
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	**0,81**

Il fondo cassa di fine esercizio presenta un considerevole incremento rispetto all'esercizio precedente. L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite. Quanto ai fondi vincolati di cassa, nel questionario viene dichiarato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza della cassa vincolata. Tuttavia, la Sezione accerta

l'inesistenza di fondi vincolati. Si riporta, al riguardo, il precedente della Sezione Veneto (Delib. 144/2021/PRSE) per cui "*Il Collegio ritiene ad ogni buon conto di dover raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l'art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti*.- *Allo stesso modo, l'art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino* "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti".- *Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR*" (cfr. anche Sez. controllo Veneto, Delib. n. 167/2020/PRSE).

L'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti, pubblicato nella sezione "*amministrazione trasparente*" del sito internet comunale, presenta un valore pari a 0,81, evidenziando un sensibile miglioramento rispetto al valore rilevato nell'esercizio precedente pari a 41,07.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	2.000.596,57

L'Ente ha rispettato il limite d'indebitamento disposto dall'art. 204 TUEL ottenendo la seguente percentuale d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 4,88%**.** L'Ente non ha effettuato operazione di rinegoziazione di mutui. L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente dichiara altresì di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016 né contratti di finanza derivata.

SALARIO ACCESSORIO

Circa la contrattazione integrativa, dal questionario risulta che la costituzione del fondo per il salario accessorio non è stata certificata dall'Organo di revisione perché "*sono in corso le procedure di costituzione del fondo e verifica dell'utilizzo dello stesso*". Non è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo entro il 31/12/2019 né l'ente ha vincolato nell'avanzo le corrispondenti somme. La Sezione accerta il delineato contesto, rappresentando la necessità di pedissequa applicazione dei principi normativi di riferimento.

ASSETTI SOCIETARI

In ordine agli organismi partecipati, la Sezione accerta la mancata doppia asseverazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 6, lett. *j*), D. Lgs. 118/2011 e raccomanda l'opportunità di effettuare adeguato accantonamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 D. Lgs. 175/2016 per perdite nei due esercizi della società Val Cismon Scs (in attesa dell'effettiva dismissione).

STATO PATRIMONIALE

Il Revisore rileva specifiche incongruenze nello stato patrimoniale, verosimilmente non correttamente compilato. In proposito, la Sezione richiama i corrispondenti vincoli di correttezza documentale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/21 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Enego (VI) e la conseguente documentazione di legge, per quanto argomentato in parte motiva, accerta:

1) la tardiva approvazione del rendiconto di gestione 2019 e della trasmissione dei dati alla BDAP, raccomandando l'osservanza degli additati principi giuridici;
2) l'esiguità di riscossione dei residui attivi e l'accumulo di residui attivi e passivi, raccomandando l'osservanza dei corrispondenti principi contabili e giurisprudenziali;
3) l'assenza della cassa vincolata, significando l'osservanza dei corrispondenti principi contabili e giurisprudenziali;
4) la pretermissione di costituzione del salario accessorio, significando la pedissequa attuazione dei relativi precetti normativi;
5) la mancanza di doppia asseverazione in ambito societario quanto l'assenza di costituzione del fondo perdite societarie con riguardo alle società Montagna vicentina società cooperativa e Val Cismon Scs, rappresentandone l'attivazione.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.TE, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Enego (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 6 aprile 2022.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria	f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 01 Agosto 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini